



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/05196

Del: 26/07/2022

Esecutivo Da: 26/07/2022

Proponente: Servizio Viabilità

OGGETTO:

Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura per lavori di completamento del piano di risanamento acustico - Affidamento all'Ing. Mauro Gori

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Premesso che:

- in considerazione della significativa estensione della rete viaria comunale e della continua necessità di procedere ad una serie di interventi manutentivi e di riqualificazione dei piani viabili, dei marciapiedi e dei sottoservizi, l'Amministrazione ritiene necessario procedere alla stipula di un Accordo Quadro relativo all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di interventi di riqualificazione e manutenzione delle sedi stradali, inclusa la segnaletica e la rete di smaltimento delle acque meteoriche, con l'inserimento di barriere acustiche, barriere di sicurezza integrate

(guardrail+fonoassorbente) e asfalto fonoassorbente nel Comune di Firenze, alla direzione lavori, alle attività inerenti all'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08, al controllo dell'interfaccia con i gestori dei sottoservizi;

- in relazione ad una pluralità di interventi manutentivi e di riqualificazione non programmabili né predeterminabili, l'Amministrazione ritiene opportuno pervenire ad un coordinamento unitario dei servizi di ingegneria e architettura di supporto ai progetti/lavori tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in cui definire le condizioni alle quali l'affidatario del servizio si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi;

Dato atto che nel Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023 del Comune di Firenze è previsto per l'anno 2022 l'“Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura per lavori di completamento del piano di risanamento acustico” per un importo di € 136.000,00, con il CUI S01307110484202200072;

Tenuto conto che:

- con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, elencate nel Capitolato e nell'Elenco Prezzi, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici moduli d'ordine il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e secondo i criteri stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro, allegati quali parti integranti del presente provvedimento;

Visti gli elaborati dell'“ Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura per lavori di completamento del piano di risanamento acustico”, composti da:

- Capitolato speciale di appalto;
- Capitolato prestazionale tecnico;

che prevede un importo massimo di servizi affidabili di € 136.000,00 di cui € 600,00 quali oneri per la sicurezza;

Dato atto che:

- trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni da realizzarsi non sono predeterminabili nel numero e nella localizzazione e che le varie tipologie di servizi sono sinteticamente e in maniera non esaustiva, riportate negli elaborati di Accordo Quadro, allegati parte integrante del presente atto;
- l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro

unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi;

- l'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs 267/2000, con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art.1 comma 2 let. a) del D.L. 76/2020 come modificato dal D.L. 77/2021 dalla L.120/2020, in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi di importo inferiore ad € 139.000,00 mediante affidamento diretto;
- l'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, in base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l'obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, programma START;

Preso atto che:

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante, mediante la piattaforma telematica START, ha richiesto all'operatore economico Ing. Mauro Gori in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi richiesti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro in questione, la presentazione di un'offerta relativamente all'espletamento delle prestazioni in questione, stimando in € 136.000,00, di cui € 600,00 quali costi stimati per la sicurezza, l'importo su cui formulare l'offerta, stimato secondo il D.M. 17 giugno 2016 ed i criteri come stabiliti negli elaborati di Accordo Quadro;
- l'operatore economico Ing. Mauro Gori ha presentato, entro il termine assegnato, un'offerta di ribasso del 4,41176% sull'importo a base dell'affidamento, che si allega al

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Atteso che l'offerta dell'operatore economico sopra citato è ritenuta congrua in relazione alla tipologia del servizio richiesto, come da apposita attestazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Andrea Campolmi, conservata agli atti del Servizio Viabilità;

Dato atto:

- del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Campolmi;

Considerato che l'operatore economico sopra citato è in possesso dell'esperienza necessaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, come previsto dall'art. 1 co.2 D.L. 16/07/2020, n. 76 e come documentato dal curriculum conservato in atti, nonché dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, mentre sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Vista l'attestazione di regolarità contributiva Inarcassa emessa in data 20/07/2022, mantenuta agli atti dell'Ufficio;

Ritenuto, pertanto di poter affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, all'operatore economico Ing. Mauro Gori con sede legale in Montevarchi (AR), Via Cennano, 154 - P.I. 01717550519, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli di legge in corso di ultimazione - l'“Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura per lavori di completamento del piano di risanamento acustico”, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 136.000,00, di cui € 600 per oneri della sicurezza, oltre iva di legge;

Dato atto che il **CIG** dell'accordo quadro in questione risulta essere il seguente: **9332651B3B**;

Visto lo schema di Contratto di Accordo Quadro, allegato parte integrante al presente atto;

Richiamata la Del/Par n.77/2018 in cui la Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per la Campania enuncia, in materia di Accordo Quadro, i seguenti principi:

- la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL);
- ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore;
- non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare

sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;

Dato atto pertanto che la stipula del contratto di Accordo Quadro non è subordinata all'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione, e che pertanto al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione sarà provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi di cui al presente atto, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2022/00020 (PTPC 2022 - 2024);

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del RUP Ing. Andrea Campolmi cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto dei servizi del sopracitato Accordo Quadro, sia nei confronti dell'affidatario dello stesso, come risulta da apposita dichiarazione allegata quale parte integrante del presente atto;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs 50 del 18.04.2016;
- il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

DETERMINA

1. Di approvare gli elaborati dell'“Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura per lavori di completamento del piano di risanamento acustico” come descritti in narrativa e tutti allegati quale parte integrante del presente atto.
2. Di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, all'operatore economico Ing. Mauro Gori con sede legale in Montevarchi (AR), Via Cennano, 154 - P.I. 01717550519, l'Accordo Quadro di cui al precedente punto 1 - **CIG 9332651B3B**, secondo l'offerta presentata, allegata parte integrante del presente provvedimento, per un importo massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € **136.000,00**, di cui € 600 per oneri della sicurezza, oltre iva di legge fatti salvi gli esiti positivi dei controlli in corso di ultimazione.
3. Di dare atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro di cui ai precedenti punti 1 e 2 sarà provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi di cui al presente atto, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa.
4. Di approvare lo Schema di Contratto di Accordo Quadro, allegato parte integrante al presente atto.
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Campolmi.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_Capitolato Prestazionale Tecnico_signed.pdf - 75beda939fa283cf935e30cf034317a1e19b37ad43f3aad2fc2103234d79f3c3
02_Capitolato Speciale Appalto_signed.pdf - 00c00830d8f03c6aeb6eba8fe7e4d49c89ca6eebebb5bb1bb0552c6929307246
Offerta economica su START - 9fe3662ca705593f65462d67de0f2054d2aa08943b9072592b1ad16623190ac6
Schema Contratto - 797fab567592da7cc81105ae609487abf420634757086afda89160e1422c7cf7
dichiarazione conflitto interessi_signed.pdf - 57fa2116d8003b20e118dfdb24b58a577f983e69794e0450796a2a03523f7252

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.